

Liquidazione del contributo

Il Servizio Agricoltura acquisisce presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tutti i dati relativi agli alpeggi, alle aziende zootecniche e al veterinario aziendale.

Con riferimento a tutte le domande di aiuto presentate sarà effettuato un raffronto tra i dati dichiarati e i dati risultanti dalla BDN; saranno inoltre

verificati i requisiti previsti al punto **Criteri di ammissibilità dell'aiuto**,

Nel caso in cui vengano riscontrate delle differenze tra il numero dei capi alpeggiati per i quali è stato concesso il contributo ed il numero dei capi alpeggiati comunicati dall'APSS, si procederà alla riduzione del contributo concesso e, qualora non risulti alpeggiato alcun capo di bestiame, si procederà alla decadenza dello stesso.

Secondo quanto previsto dalla [deliberazione n. 698 del 20 aprile 2018](#), art. 3, comma 3, la mancata scelta, da parte dell'allevatore, del veterinario aziendale, comporta una penalizzazione del 15 per cento nell'erogazione del contributo previsto dal presente provvedimento.

Prima della liquidazione finale il Servizio Agricoltura procederà ad un **controllo a campione** sul rispetto dei seguenti requisiti, avvalendosi degli esiti dei controlli effettuati sulle domande a campione degli Interventi dello Sviluppo rurale e della condizionalità, come di seguito specificato.

In ogni caso per le domande non facenti parte del campione si procederà alla liquidazione del contributo.

a. Sul mantenimento degli impegni previsti al punto 3, paragrafo 2), relativamente alla condizionalità, per le verifiche saranno utilizzati gli esiti dei controlli di condizionalità. **Nel caso di difformità si applica una riduzione del 5% sul premio liquidabile.** Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del [Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023](#), che fornisce la regola generale di attuazione delle riduzioni determinandone gravità, entità, durata e ripetizione. Nelle more di attuazione di tali decreti si applica, in merito a tali criteri, la riduzione sopra citata.

b. Sugli impegni previsti per l'intervento SRA08 ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.3. Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali negli alpeggi interessati dalla monticazione del bestiame e precisamente:

- Mantenere sulla superficie oggetto di impegno :
 - un carico zootecnico pascolante: $0,4 \leq \text{carico UBA/ha} \leq 1,6 \text{ UBA/ha}$;
 - periodo di pascolamento minimo di 70 giorni *nell'intervallo 1 giugno -15 settembre, sulla singola malga (codice pascolo). Nel caso di prescrizioni inerenti il pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea, il periodo dei 70 giorni deve essere ricompreso nel periodo prescritto dalle autorità competenti.*
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000 ove pertinenti.
- Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso tecniche di pascolamento adeguate, che vanno oltre l'ordinarietà, non è ammessa la custodia saltuaria, che comportino l'obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato. Per pascolo guidato si

intende l'organizzazione della mandria e lo spostamento della stessa su tutte le superfici dell'alpeggio in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio.

- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del [D. Lgs. n. 152/2006](#). Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- E' consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica. E' previsto il divieto di aratura delle superfici dei pascoli permanenti.
- Rispettare il "*Disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli*".
- Tenere un registro dei capi alpeggiati in malga ciò al fine di avere corretta informazione sulla consistenza del bestiame alpegiato e della durata della monticazione.

A tal fine saranno utilizzati gli esiti dei controlli riferiti all'intervento **SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.3. Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali**.

Qualora tra le domande estratte relative agli Interventi dello Sviluppo rurale non risultassero aziende beneficiarie del premio di cui al presente bando, il Servizio Agricoltura provvederà ad un estrazione a campione mirata.

A conclusione dei controlli a campione sarà effettuata la liquidazione delle pratiche controllate. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, si riscontri il mancato rispetto degli adempimenti a carico del beneficiario, si procederà alla riduzione, totale o parziale, del contributo concesso.